



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA
Sez. II[^] lavoro

Il Giudice del lavoro, dr. Luca Redavid, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, nella pubblica udienza del 26/11/14 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta in materia di lavoro al n° 1635 del R.A.C.C. dell'anno 2012 promossa da:

CONI SERVIZI s.p.a.

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. A. Angeletti in virtù di procura alle liti a margine del ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;

RICORRENTE

Contro

I.N.P.G.I. con sede in Roma

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. B. E. Pontecorvo in virtù di procura alle liti a margine del ricorso per decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'istituto;

INPS

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. P. Scarlato in virtù di procura generale alle liti per atto notarile ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura distrettuale INPS;

RESISTENTE

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 20/01/12, CONI SERVIZI s.p.a. ha adito il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro in opposizione al decreto ingiuntivo n. 9867/11, emesso in data 28/11/11 e notificato in data 15/12/11, con il quale si ingiungeva alla società opponente di pagare all'INPGI opposto la somma di euro 37.639,00, oltre accessori e spese legali, a titolo di omesso pagamento di contributi previdenziali per il periodo 04/06 - 09/08, oltre sanzioni civili, in riferimento al rapporto di lavoro intercorso con il giornalista Ingrati nel periodo contestato e sulla base delle risultanze del verbale di accertamento ispettivo n. 73/10 emesso dall'INPGI in data 22/12/10.

Ha eccepito l'opponente, sulla base delle analitiche allegazioni svolte in ricorso, la nullità e l'infondatezza del verbale di accertamento per la violazione dell'art. 13 c. 4 della L.n. 124/04, il difetto di legittimazione passiva di CONI SERVIZI s.p.a., l'infondatezza nel merito della pretesa stante l'insussistenza di un'attività qualificabile come giornalistica, l'applicabilità dell'art. 1189 c.c. al pagamento dei contributi effettuato dalla società in favore dell'INPS ed ha concluso chiedendo, in via principale, rigettare la domanda monitoria e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto; in via subordinata, accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 1189 c.c. e dell'art. 116 c. 20 L.n. 388/00 che i



versamenti dei contributi all'INPS da parte della società sono stati effettuati in buona fede e che nulla è dovuto da parte della società opponente a favore dell'INPGI e, per l'effetto, disporre a carico dell'INPS il trasferimento diretto all'INPGI degli importi versati dalla società per il periodo da aprile 2006 a settembre 2008 a titolo di contributi previdenziali relativamente alla posizione del sig. Ingrati, con vittoria di spese ed onorari.

Si è costituito in giudizio l'opposto INPGI, contestando quanto ex adverso dedotto e deducendo, nel merito, la fondatezza della domanda sulla base delle motivazioni analiticamente indicate in memoria ed ha concluso chiedendo rigettare l'opposizione, con vittoria di spese ed onorari.

A seguito di chiamata in causa richiesta dall'opponente, si è costituito in giudizio l'INPS che ha chiesto rigettare la domanda proposta nei suoi confronti e dichiarare l'inammissibilità della domanda di trasferimento dei contributi formulata in via subordinata da parte opponente; in subordine, nel caso in cui venisse accertata la legittimità del versamento della contribuzione all'INPS, rigettare ogni domanda formulata nei confronti dell'INPS; in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di debenza dei contributi all'INPGI, dichiarare in ogni caso non dovuti a quest'ultimo gli interessi sulle somme che si deducono versate, con vittoria di spese ed onorari.

Istruita con documenti e testimonianze, la causa veniva discussa e decisa all'udienza del 26/11/14 con la lettura del dispositivo in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione proposta è infondata.

In ordine all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'opponente deve rilevarsi l'infondatezza atteso che, qualora il convenuto in senso sostanziale eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, viene in rilievo non una condizione per la trattazione del merito della causa, quale è la legitimatio ad causam nel duplice aspetto di legittimazione ad agire ed a contraddire, ma l'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè l'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore (in senso sostanziale); ne consegue che, a differenza del difetto di legitimatio ad causam, attinente alla verifica, sempre secondo la prospettazione dell'attore, della regolarità processuale del contraddittorio e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, il difetto dell'effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto, attinendo al merito della controversia, deve essere provato da chi lo eccepisce (Cass. n. 6916/97), nella specie dall'opponente.

Deve, poi, rammentarsi che con il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sia pur emesso sulla base di un verbale di accertamento dell'ente previdenziale, si instaura non un inammissibile giudizio di impugnazione avverso un atto amministrativo emesso dall'ente medesimo per eventuali vizi di legittimità dello stesso ma un ordinario giudizio di cognizione, il cui oggetto non è limitato al controllo della validità o efficacia del decreto ingiuntivo opposto ma involge il merito, e cioè la fondatezza della pretesa azionata dal creditore con la domanda monitoria: ne consegue che l'opponente è solo formalmente ricorrente mentre rimane nella posizione sostanziale di convenuto rispetto alla pretesa azionata con la domanda monitoria dal creditore, ricorrente in senso sostanziale. Ne deriva, inoltre, che l'onere probatorio risulta ripartito secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., incombendo sul creditore opposto l'onere della prova dei fatti costitutivi del credito vantato e sul debitore opponente la prova di eventuali fatti modificativi, estintivi o impeditivi del diritto fatto valere.

Con tale opposizione si instaura, quindi, un giudizio volto a consentire al giudice un sindacato sulla pretesa sostanziale dell'ente previdenziale e, quindi, sull'idoneità dei fatti accertati al di fuori del processo e posti a base della domanda monitoria a fornire la prova della pretesa, contrapposti agli eventuali fatti impeditivi, modificativi ed estintivi allegati dall'opponente, e non sulla legittimità dell'atto amministrativo. Infatti l'obbligazione contributiva sorge in presenza dei presupposti previsti dalla legge ed il successivo atto di accertamento dell'ente ha valore dichiarativo di un obbligo preesistente ; il giudizio instaurato, quindi, ha ad oggetto l'accertamento del rapporto e dunque la sussistenza o meno dell'obbligo contributivo e non la legittimità dell'atto amministrativo.

Si deve ricordare, inoltre, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale in ordine all'efficacia probatoria dei verbali di accertamento, che per i fatti che l'ispettore attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a



verbale, incombe all'opponente di fornire la prova contraria mediante querela di falso, mentre in ordine alle altre circostanze di fatto che il verbalizzante abbia accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese de relato o in seguito ad ispezione di documenti le stesse non hanno alcun valore precostituito, neppure di presunzione semplice, per cui il materiale raccolto deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova ma senza trasferire sull'opponente l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti a lui contestati. Né tantomeno ha efficacia probatoria il verbale in ordine alle valutazioni svolte del verbalizzante, il cui convincimento non solo non costituisce alcuna prova, specie se privilegiata, ma rimane del tutto irrilevante nel processo instaurato ai fini di accertare la fondatezza della pretesa della pubblica amministrazione.

Quindi gli elementi di valutazione forniti dalle risultanze dell'accertamento ispettivo possono essere considerati anche prova sufficiente delle circostanze di fatto accertate sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari sia qualora il giudice, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento dell'effettiva sussistenza degli illeciti denunciati, tenendo infine presente che le dichiarazioni rese da terzi agli ispettori verbalizzanti possono assumere, nel processo, solo valore indiziario o di argomento di prova ai sensi dell'art. 116 c.2 c.p.c., come tali con valore probatorio non assimilabile alla prova testimoniale assunta in giudizio nel contraddittorio tra le parti.

Inoltre occorre rammentare che ai fini dell'insorgenza dell'obbligo contributivo in favore dell'INPGI la Cassazione ha affermato che nessun rilievo ha la natura pubblica o privata del datore di lavoro atteso che è sufficiente l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato avente ad oggetto attività giornalistica con un soggetto in possesso dello status di giornalista professionista, pubblicista o praticante (Cass. n. 16147/07): infatti il possesso dello status professionale di giornalista, come disciplinato dalla L.n. 63/69, è uno dei presupposti per la costituzione del rapporto assicurativo con l'INPGI, il quale assicura non solo i giornalisti professionisti iscritti all'albo tenuto dal competente ordine professionale (artt. 2 e 6 della L.n.1122/55) ma anche, in virtù dell'art. 26 della L.n. 67/87, i giornalisti praticanti di cui all'art. 33 della L.n. 69/63 e, a decorrere dall'1/01/01, anche i giornalisti iscritti nell'elenco dei pubblicisti che non abbiano optato entro il 30/06/01 per il mantenimento della propria posizione contributiva presso l'INPS (art. 76 L.n. 388/00). E l'altro presupposto necessario per la costituzione del rapporto assicurativo è quello oggettivo costituito dallo svolgimento di prestazione lavorativa avente natura giornalistica anche a prescindere dalla contrattazione collettiva applicata dal datore di lavoro.

Infatti la legge n. 150/00 ha previsto che le amministrazioni pubbliche possano dotarsi di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione, dotato di autonomia organizzativa e per il cui personale, che deve avere lo status di giornalista iscritto all'albo, opera una contrattazione collettiva diversa e separata da quella degli altri dipendenti della pubblica amministrazione e la cui dotazione è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche anche in posizione di comando o fuori ruolo, ed inoltre l'art. 76 c.1 della L.n. 388/00, novellando l'art. 38 della L.n. 416/81, ha esteso l'ambito dell'assicurazione INPGI ai giornalisti pubblicisti a decorrere dall'1/01/01 ed ha ritenuto determinante per la costituzione del rapporto assicurativo presso tale ente, la natura giornalistica del rapporto di lavoro subordinato e non anche, o non più solo, l'applicazione del contratto collettivo di lavoro giornalistico, come precedentemente previsto dall'art. 17 del d.lgs. n. 503/92, che stabiliva l'obbligo di assicurazione presso l'INPGI dei giornalisti professionisti e dei praticanti giornalisti iscritti nei rispettivi albi i cui rapporti di lavoro fossero regolati dal CCNG.

E', quindi, condivisibile l'assunto dell'INPGI, sulla scorta della circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 80907 del 24/09/03 secondo il quale l'obbligo di assicurazione presso l'INPGI sussiste anche per i giornalisti iscritti assunti alle dipendenze della pubblica amministrazione, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, con affidamento di incarico di natura giornalistica ovvero che svolgano attività di lavoro riconducibile alla professione giornalistica, a prescindere dalla contrattazione collettiva cui gli stessi sono sottoposti.

A tal proposito Cass. n. 6083/1997 ha affermato che costituisce attività **giornalistica** la prestazione di **lavoro** intellettuale, nella sfera dell'espressione originale o di critica rielaborazione del pensiero, la quale, utilizzando il mezzo di diffusione scritto, verbale o visivo, è diretta a comunicare ad una massa differenziata di utenti idee, convinzioni, o nozioni, attinenti ai campi più diversi della vita



spirituale, sociale, politica, economica, scientifica, culturale, ovvero notizie raccolte ed elaborate con obiettività, anche se non disgiunta da valutazione critica. Per attività giornalistica - i cui connotati tipici, per la rilevanza pubblicistica (con riflessi costituzionali) di essa (art. 21 Cost.), vanno desunti in via primaria dalle norme di legge in materia e non già dalla disciplina collettiva, ancorché di questa non possa disconoscersi l'efficacia integrativa - deve intendersi, cioè, quella prestazione di lavoro intellettuale, della sfera della espressione originale o di critica rielaborazione del pensiero, la quale, utilizzando il mezzo di diffusione scritto, verbale o visivo, è diretta a comunicare ad una massa differenziata di utenti idee, convinzioni o nozioni, attinenti ai campi più diversi della vita spirituale, sociale, politica, economica, scientifica e culturale, ovvero notizie raccolte ed elaborate con obiettività, anche se non disgiunta da valutazione critica. Essa, pertanto, si differenzia nettamente dalle altre prestazioni, connesse ad un determinato mezzo di diffusione, siano esse soltanto tecniche ed esecutive o anche, sebbene intellettuali, di semplice collaborazione ed organizzazione amministrativa (raccolta e catalogazione di dati, tenuta di archivi, segreteria ecc.), che ben possono definirsi, a vari livelli, impiegate.

Nel merito si osserva che non è contestata tra le parti la natura subordinata del rapporto di lavoro e lo status professionale di giornalista del soggetto della cui posizione contributiva si tratta e che la pretesa creditoria dell'istituto opposto deriva dalle risultanze dell'accertamento ispettivo svolto all'esito del quale i verbalizzanti hanno accertato che il giornalista pubblicista Giuseppe Ingrati, dipendente prima di CONI e poi di CONI SERVIZI s.p.a. sino al 30/09/08, a seguito dell'istituzione di tale società ai sensi dell'art. 8 della L.n. 178/02 a capitale pubblico e sottoposta al controllo della Corte dei Conti, norma che ha disposto che il personale già alle dipendenze del CONI fosse dall'8/7/02 alle dipendenze della CONI Servizi s.p.a. e che tale società è succeduta al CONI in tutti i rapporti attivi e passivi (L. n. 178 dell'8/08/02 - art. 8 :

1. L'ente pubblico Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) si articola negli organi, anche periferici, previsti dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Per l'espletamento dei suoi compiti si avvale della società prevista dal comma 2.

2. È costituita una società per azioni con la denominazione "CONI Servizi S.p.a.".

3. Il capitale sociale è stabilito in 1 milione di euro. Successivi apporti al capitale sociale sono stabiliti, tenuto conto del piano industriale della società, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali.

4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. Il presidente della società e gli altri componenti del consiglio di amministrazione sono designati dal CONI. Il presidente del collegio sindacale è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti del medesimo collegio dal Ministro per i beni e le attività culturali.

5. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Entro tre mesi dalla prima assemblea, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono designati uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale per effettuare la stima del patrimonio sociale. Entro tre mesi dal ricevimento della relazione giurata, il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico della società, sentito il collegio sindacale, determina il valore definitivo del capitale sociale nei limiti del valore di stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque non superiore a [quella risultante] dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342. Qualora il risultato della stima si rivelasse insufficiente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze potranno essere individuati beni immobili patrimoniali dello Stato da conferire alla Coni Servizi spa. A tale fine potranno essere effettuati ulteriori apporti al capitale sociale con successivi provvedimenti legislativi.

7. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni.

8. I rapporti, anche finanziari, tra il CONI e la CONI Servizi spa sono disciplinati da un contratto di servizio annuale.



9. La CONI Servizi spa può stipulare convenzioni anche con le regioni, le province autonome e gli enti locali.

10. Il controllo della Corte dei conti sulla CONI Servizi spa si svolge con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La CONI Servizi spa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, [di cui al] regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

11. Il personale alle dipendenze dell'ente pubblico CONI [è, dall'8 luglio 2002,] alle dipendenze della CONI Servizi spa, la quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i rapporti di finanziamento con le banche, e nella titolarità dei beni facenti capo all'ente pubblico.....") è stato distaccato nel periodo dal febbraio 2001 al 30 settembre 2008 presso la FIGC e che in tale periodo ha svolto attività pressoché esclusiva di addetto stampa del settore giovanile e scolastico della FIGC, occupandosi a tempo pieno di redigere comunicati stampa, organizzare conferenze stampa ed altri eventi mediatici e della realizzazione dei testi da inserire nel sito istituzionale del suo settore.

E tali circostanze sono state probatoriamente confermate dall'istruttoria orale e documentale svolta atteso che:

il sig. Ingrati è giornalista pubblicista dal 2006;

sin dalla sottoscrizione del verbale di conciliazione in sede sindacale del 27/07/07 la società ha inquadrato il sig. Ingrati come specialista della comunicazione/stampa, relazioni esterne e istituzionali ed attività di documentazione;

il sig. Ingrati nel periodo contestato ha ricoperto il ruolo di responsabile dell'ufficio stampa nel settore giovanile e scolastico della FIGC, occupandosi di redigere comunicati stampa che inviava regolarmente alle testate giornalistiche anche nazionali (doc. 6 di INPGI – dich. Giacomini e Agnolin doc. n. 13 e 14 di INPGI), realizzare rubriche e collaborazioni sulle attività del settore con periodici nazionali, proporre eventi mediatici, ideare un sito internet per il settore all'interno del quale redigeva gli articoli, ne curava l'aggiornamento e realizzava reportage fotografici, coordinava l'azione degli addetti stampa locali (doc. n. 10 – nel quale il segretario del settore giovanile e scolastico della FIGC comunica, in data 22/08/06, che le mansioni svolte dall'Ingrati erano quelle di responsabile dell'ufficio stampa, e n. 11 di INPGI dell'08/07/10 nel quale sono dettagliatamente descritte le mansioni svolte dall'Ingrati anche nel periodo de quo);

in data 09/04/13 il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti ha disposto l'iscrizione dell'Ingrati nel registro dei praticanti con decorrenza convenzionale fissata a 18 mesi prima della data della decisione, avendo accertato che l'Ingrati nel periodo 2001 – 2008 ha svolto a tutti gli effetti attività pressoché esclusiva di addetto stampa del settore giovanile e scolastico della FIGC, occupandosi a tempo pieno di redigere comunicati stampa, organizzare conferenze stampa, allestire eventi mediatici, mantenere rapporti con la stampa e realizzare testi da inserire nel sito istituzionale internet del settore e che l'attività svolta integra gli elementi tipici della professione giornalistica nell'ambito delle strutture addette all'informazione istituzionale ed ai rapporti con la stampa che caratterizzano la figura professionale dell'addetto stampa;

i testimoni escussi di parte INPGI Benedetti e Notarianni, la prima dei quali segretario generale del settore giovanile e scolastico della FIGC dal 1982 al 2010 e quindi a diretta conoscenza dei fatti di causa, hanno confermato lo svolgimento dell'attività suindicata da parte dell'Ingrati mentre le dichiarazioni della teste di parte opponente Neri, responsabile delle risorse umane della FIGC, risultano in parte anche documentalmente smentite in riferimento all'istituzione dell'ufficio stampa del settore giovanile e scolastico della FIGC ed al ruolo di responsabile di tale ufficio svolto dall'Ingrati ed alla redazione dei comunicati stampa da parte del medesimo, ed in parte non sono probatoriamente rilevanti ai fini dell'assunto difensivo dell'opponente atteso che la teste ha confermato di non essere a conoscenza diretta e precisa dell'attività svolta dall'Ingrati (in ordine alla partecipazione a conferenze stampa, ai rapporti con gli organi di informazione, all'organizzazione di eventi mediatici, al sito web del settore giovanile e scolastico) e dichiarando, inoltre, che lo stesso Ingrati si occupava della raccolta della documentazione degli organi ufficiali del settore giovanile (classifiche, regolamenti e determinazioni) ed inviava tale documentazione all'ufficio stampa della FIGC che si occupava della pubblicazione di tali documenti nel sito web della FIGC. Ed anche le dichiarazioni del teste di parte



opponente Di Sebastiano non sono probatoriamente rilevanti ai fini dell'assunto difensivo della società atteso che ha dichiarato che l'Ingrati nel periodo 2006 – 2008 lavorava presso il settore giovanile e scolastico della FIGC come addetto all'ufficio comunicazione, di non ricordare se esistesse un responsabile di tale ufficio e che gli addetti facevano riferimento al Presidente ed al segretario del settore giovanile e scolastico, e di non essere in grado di specificare l'attività svolta dall'Ingrati nel periodo contestato.

Ora, dalla valutazione complessiva delle risultanze emergenti dalle dichiarazioni dei testi escussi e dalla documentazione prodotta in atti si ritiene sia stata raggiunta la prova dello svolgimento di attività di natura giornalistica da parte dell'Ingrati nel periodo contestato (2006 – 2008); deve, cioè, ritenersi sufficientemente provato che l'attività subordinata svolta avesse quei connotati tipici dell'attività giornalistica individuati dalla giurisprudenza sopra citata e rappresentati essenzialmente dal reperimento, selezione, elaborazione delle notizie su argomenti relativi all'attività del settore giovanile e scolastico della FIGC e da comunicare e diffondere attraverso i mezzi di comunicazione ad una generalità di destinatari nella qualità di addetto stampa. E d'altra parte non è stata fornita prova documentale od orale da parte della società che l'attività svolta avesse invece connotati diversi da quelli di addetto stampa, di tipo amministrativo od altro.

Ne discende che legittimamente l'INPGI ha proposto la domanda monitoria relativa ai contributi previdenziali omessi anche alla luce della considerazione che il fatto che lo stesso sia stato comandato dal CONI presso la FIGC sin dal 2001, e quindi da data antecedente all'istituzione della società opponente, non può esimere quest'ultima quale successivo datore di lavoro subentrato ex lege in tutti i rapporti attivi e passivi del precedente datore di lavoro, dall'obbligo contributivo derivante dallo svolgimento dell'attività descritta peraltro nel periodo contestato (2006 – 2008) in cui il datore di lavoro effettivo era proprio la società opponente, ed atteso che l'istituto del comando o del distacco non comporta di per sé la sospensione del rapporto di lavoro del dipendente ed intercorrente con il soggetto che ha disposto il comando o il distacco né dei conseguenti obblighi ad esso inerenti, anche contributivi nei confronti dell'ente previdenziale.

In ordine all'applicabilità nella fattispecie della disciplina prevista dall'art. 1189 c.c. a tal proposito Cass. n. 20735/2007 ha affermato che in caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all' INPGI, privatizzato ai sensi del d.lgs. n.509 del 1994, non è invocabile dal datore di lavoro, che ritenesse sussistente l'obbligo contributivo con l'INPS anziché con l' INPGI, l'art. 1189 cod. civ., che presuppone l'errore scusabile, della cui prova è onerato colui che l'invoca, posto che il datore di lavoro non può ignorare il contenuto del rapporto di lavoro della propria dipendente, con il proprio conseguente obbligo, comprensivo della somma aggiuntiva a titolo di sanzione : infatti " *l'art. 1189 c.c., presuppone l'errore scusabile (Cass. 27 ottobre 2005 n. 20906), la cui prova è a carico di colui che l'invoca (né il datore - ciò va detto per mera esigenza di completezza - può ignorare il contenuto del rapporto di lavoro della propria dipendente, con il proprio conseguente obbligo; su tale obbligo, comprensivo della somma aggiuntiva a titolo di sanzione, Cass. n. 7020 del 2000). Egualmente è a dirsi per la L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116. Per quanto riguarda questa disposizione, è da affermare che da un canto la L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116, non ha effetto retroattivo (Cass. 26 novembre 2002 n. 16699; Cass. Sez. Un. n. 4808 del 2005). D'altro canto, come affermato da questa Corte, in caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all'I.N.P.G.I., privatizzato ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994, la disciplina sanzionatoria prevista dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116, non si applica automaticamente (Cass. 12 maggio 2006 n. 11023)*".

E nella specie appare difficilmente compatibile con la scusabilità dell'errore in cui sarebbe incorso il datore di lavoro in ordine alla natura dell' attività svolta non solo l'obbligo di qualunque datore di lavoro, pubblico o privato, di conoscere l'attività svolta dai propri dipendenti anche in posizione di comando o distacco presso terzi, anche quanto emerge dal verbale di conciliazione sindacale stipulato inter partes il 27/07/07, quindi in data antecedente al verbale ispettivo de quo, in virtù del quale il sig. Ingrati è stato reinquadrato nella categoria C2 – profilo professionale di specialista della comunicazione/stampa, relazioni esterne/istituzionali e attività di documentazione. Né può negarsi, nella specie, l'applicabilità delle disposizioni della legge n. 150/00, che ha previsto che le amministrazioni pubbliche (tra le quali anche gli enti pubblici non economici) possano dotarsi di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione, dotato di



autonomia organizzativa e per il cui personale, che deve avere lo status di giornalista iscritto all'albo, opera addirittura una contrattazione collettiva diversa e separata da quella degli altri dipendenti della pubblica amministrazione e la cui dotazione è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche anche in posizione di comando o fuori ruolo, con conseguente obbligo contributivo nei confronti dell'INPGI.

In ordine alla deduzione della società opponente relativa all'applicabilità del regime sanzionatorio previsto dall'art. 116 c.20 della L.n. 388/00, occorre rilevare che la Cassazione (n. 11023/06) ha condivisibilmente affermato che *in caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), privatizzato ai sensi del d.lgs. n.509 del 1994, la disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 116 della legge n. 388 del 2000 non si applica automaticamente, poiché l'istituto, per assicurare l'equilibrio di proprio bilancio (obbligo previsto dall'art. 2 del citato D.Lgs.), ha il potere di adottare autonome deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive (ed in questo quadro rientra anche la possibilità di modulare il contenuto ed il tempo iniziale di efficacia del predetto art.116) - deliberazioni da assoggettare ad approvazione ministeriale ai sensi dell'art.3, comma 7 del d.lgs. n.509 (art.4, Comma sesto-bis della legge n.140 del 1997) - pur avendo l'istituto l'obbligo, alla stregua dell'art.76 della predetta legge n.388 del 2000, di coordinare l'esercizio di questo potere con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive".*

Infatti " *e' da premettere che, in base al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, I.N.P.G.I., a decorrere dal 1 gennaio 1995, è stato trasformato da ente pubblico previdenziale in una fondazione, avente natura giuridica privata. Nell'ambito della sua "autonomia gestionale, organizzativa e contabile", ed "in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta" (art. 2 primo comma del citato Decreto legislativo), la sua "gestione economico - finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico" (art. 2, comma 2). All'attuazione di questo obiettivo e "nel rispetto dei principi di autonomia fissati dal D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509", è diretto il potere di adottare "provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, e di riparametrazione dei coefficienti di rendimento e di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico" (L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 12), nonché il - conseguente - potere di "adottare deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive, da assoggettare ad approvazione ministeriale ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, art. 3, comma 2" (L. 28 maggio 1997, n. 140, art. 4, comma 6 bis). È, questo, "un potere autoritativo, esercitato con atti sostanzialmente amministrativi" (Cons. Stato 12 maggio 2004 n. 3005). La natura generale della legge in cui Tari 4 comma 6 bis si inserisce ("Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica"), l'ampio spazio in cui questa specifica disposizione si muove ("nell'ambito del potere di adozione dei provvedimenti, conferito dal D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, art. 2, comma 2"), e l'ampia indeterminata formula del suo oggetto ("deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive") consentono di ritenere che l'assunto della controricorrente, secondo cui il predetto art. 4 comma 6 bis sarebbe da inquadrare nello "scenario" ove è collocato (modalità esecutive del condono) ed in questo esaurirebbe la propria funzione (pp. 13, 14), è infondato. Limite di questo potere è tuttavia la necessità fissata dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 76, per cui "le forme previdenziali gestite dall'I.N.P.G.I. devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive". Questa necessità, pur costituendo un limite, per il suo stesso contenuto (coordinamento), è di per sé stessa, sul piano negativo, la negazione d'una diretta e necessaria efficacia delle norme di previdenza sociale nell'ordinamento dell'Istituto, e, sul piano positivo, l'affermazione d'un autonomo potere di adeguare le norme stesse alle interne esigenze, ed in particolare alle esigenze di bilancio. Ed è significativo (come lo stesso ricorrente segnala nella memoria 22 novembre 2005, p. 4) che questa disposizione sia parte d'una legge che ha ridisciplinato l'intera materia delle sanzioni civili: il potere qui vi affermato assume una funzione di carattere generale.*

Attraverso il delineato sistema emerge che la privatizzazione dell'ente ha determinato da un canto, il riconoscimento del necessario potere (originariamente pubblico) di disciplinare la materia attribuita



alla sua competenza (prestazioni, contributi ed accessori), e d'altro canto la necessità di coordinare l'esercizio del potere stesso con la normativa della previdenza sociale. 8. Non si condivide pertanto il pensiero di Cass. 9 maggio 2002 n. 6680, ove - dopo aver premesso che "per il raggiungimento delle finalità sociali e pubblicistiche dell'assicurazione obbligatoria la legge riconosce anche all'istituto privato la natura di ente impositore, cui deve conferire ed in effetti conferisce i poteri necessari, anche sanzionatoli" - si afferma che "i poteri sanzionatori conferiti, per la loro stessa natura, non rientrano fra quelli che competono ad una persona giuridica privata e non possono essere lasciati, in nessun caso, alla discrezionalità del privato gestore d'un servizio pubblico"; e da questa affermazione si deduce che "la norma di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116 comma 10 è applicabile anche all'ente previdenziale di diritto privato". Ed invero, i contributi hanno la funzione di fornire agli enti previdenziali i mezzi necessari per il conseguimento della loro finalità, che costituisce un pubblico interesse. E l'interesse conserva questa natura anche ove l'ente sia privatizzato. La sanzione (prevista per l'inadempimento od il ritardo) ha la funzione di rendere più certo l'adempimento e più adeguato il risarcimento del danno per il ritardo o l'inadempimento (danno che è funzione dell'incidenza di tali fatti sul patrimonio del creditore). Questa funzione sussiste anche ove l'ente sia privatizzato. Ed è significativo che l'art. 116, commi 10 e 18, citata Legge (di cui è controversa l'applicazione automatica ovvero mediata dal potere di coordinamento dell'ISTITUTO) disciplina le sanzioni civili, le quali (a differenza delle sanzioni amministrative) operano su un piano squisitamente privatistico. In questo quadro, l'affermazione per cui "i poteri sanzionatoli conferiti non possono essere lasciati alla discrezionalità del privato gestore d'un servizio pubblico", è, su un piano generale, condivisibile. Non condivisibile è la deduzione: l'automatica riferibilità della disposizione in esame al sistema dell'ente privatizzato.

Da un canto, la predetta disposizione è solo la riduzione ex lege della misura della sanzione precedentemente fissata (ex lege). D'altro canto, la stessa necessità di coordinare il potere dell'Istituto con le norme della previdenza sociale obbligatoria, anche se è riconoscimento della necessità di "non lasciare i poteri sanzionatoli alla" -assoluta - "discrezionalità dell'Istituto", non è neanche assoluto meccanico vincolo di questo potere a quelle norme (il che sarebbe negazione del potere stesso), bensì (come precedentemente osservato) conferma d'un autonomo potere di adeguare le norme stesse alle interne esigenze, e della possibilità che esso sia esercitato in modo non integralmente conforme alle norme della previdenza sociale obbligatoria.

Ciò è condiviso da Cons. Stato 12 maggio 2004 n. 3005, con cui si afferma che "il principio di coordinamento non ha vanificato quello di autonomia, ma lo ha integrato", esigendo che l'Istituto debba "tendenzialmente armonizzarsi" con "il sistema generale della previdenza sociale" (con tale pronuncia - emessa nella controversia promossa avverso l'approvazione ministeriale della deliberazione I.N.P.G.I. 7 giugno 2001 n. 86 recante modifiche al sistema sanzionatorio dell'Istituto - si riconosce il potere dell'I.N.P.G.I. di determinare in autonomia le sanzioni connesse all'inadempimento degli obblighi contributivi, e si esclude che all'Istituto sia automaticamente applicabile l'art. 116, citata Legge). Normativa conferma dell'autonomia che l'Istituto conserva nei confronti delle norme di previdenza sociale è nella L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 44, ove, introducendosi una nuova disciplina in materia di cumulo, pensioni, interessi e sanzioni, si afferma che gli enti privatizzati "possono" (e pertanto non sono automaticamente vincolati) applicare queste disposizioni, "nel rispetto dei principi di autonomia previsti dal D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 12".

9. La natura pubblica della funzione esercitata (espressamente riconosciuta dalla L. 30 giugno 1994, n. 509, art. 2, comma 2), non precludendo questa facoltà (di non essere vincolato alle norme di previdenza sociale), resta irrilevante. Irrilevante è anche il fatto (rilevato dalla controricorrente: p. 16) che l'Istituto gestisce la previdenza per una categoria di lavoratori subordinati. Ed invero, indipendentemente dal fatto che l'I.N.P.G.I. non è l'unico Istituto che, nell'ambito della tabella "A" annessa al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, gestisce rapporti di lavoratori dipendenti (vi sono compresi anche l'ENPAIA nonché il FONDO di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione ed agenzie marittime), la natura dipendente del rapporto dei lavoratori non limita in alcun modo l'indicata facoltà dell'ISTITUTO nei confronti del datore (l'invocato principio del cd. favor laboratoris è da alcuni sostenuto, ma solo nei rapporti fra datore e lavoratore), ne' potrebbe giustificare una (non prevista) disparità di disciplina.



Non diversamente è a dirsi in ordine al fatto che la facoltà dell'ISTITUTO incide non solo sugli iscritti (giornalisti) bensì sui datori di lavoro. Ed invero, il datore, poiché instaurando il rapporto di lavoro instaura il connesso rapporto contributivo con l'ISTITUTO, nei confronti dell'Istituto non può considerarsi terzo, e resta vincolato ai relativi obblighi. Irrilevante è il riferimento alla nota 23 aprile 2001 del Sottosegretario al MINISTERO DEL LAVORO (controricorso, p. 11), in quanto tale atto (che, nella misura in cui ritenga l'art. 116 automaticamente applicabile all'I.N.P.G.I., sarebbe, per quanto detto, erronea interpretazione di legge), per la sua stessa natura, non ha valore normativo ne' vincolante. Le pronunce del MINISTERO DEL LAVORO menzionate dalla controricorrente (p. 11), in quanto approvazione delle deliberazioni dell'I.N.P.G.I., sono riconoscimento del predetto potere (soggetto ad approvazione ministeriale ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, art. 3, comma 7). Egualmente è a dirsi per l'argomento che la controricorrente intende dedurre dalla deliberazione I.N.P.G.I. 29 settembre 1997 n. 244 (p. 13): nell'affermare che "risponde a criteri di razionalità e di logica continuare ad applicare le stesse disposizioni previste per assicurazione generale", l'Istituto conferma il proprio potere di valutare il modo migliore per "coordinare" queste norme con il proprio ordinamento.

Gli ulteriori fatti esposti nella memoria della controricorrente 21 novembre 2004 e nella memoria del ricorrente 22 novembre 2005 (deliberazione I.N.P.G.I. 7 giugno 2001 n. 86, con cui si dispone la modifica del sistema sanzionatorio) in conformità dell'art. 116, citata Legge a far data dall'approvazione ministeriale della delibera stessa; provvedimento del Ministro del Lavoro 16 aprile 2002 con cui si approva la predetta delibera I.N.P.G.I.; Accordo 5 maggio 2004 fra la FEDERAZIONE ITALIANA EDITORI GIORNALI e la FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA; deliberazione I.N.P.G.I. 19 maggio 2004 n. 123, con cui si recepisce l'indicato art. 116 a far data dal 1 gennaio 2001; nota del MINISTERO del 21 luglio 2004 che nega l'approvazione di questa delibera; ulteriore delibera I.N.P.G.I. 22 settembre 2004 n. 175, con cui, a seguito dei rilievi del MINISTERO, si conferma - con qualche modifica - il nuovo regime sanzionatorio a far data dal 1 gennaio 2001; lettera del Ministero del Lavoro 8 febbraio 2005, con cui - per la prospettata passività del bilancio - si subordina l'efficacia di questa ulteriore delibera al termine iniziale dell'8 febbraio 2005), pur estranei ai fatti inizialmente dedotti, confermano il potere dell'ISTITUTO di regolare in modo autonomo il regime sanzionatorio, nell'esigenza del coordinamento con la normativa della previdenza sociale, modulando l'eventuale recepimento di questa normativa in funzione delle esigenze di bilancio; sono in tal modo formale conferma che un'automatica efficacia della predetta normativa nell'ordinamento dell'ISTITUTO non sussiste.

È da aggiungere che le delibere dell'I.N.P.G.I., essendo soggette ad approvazione ministeriale (da parte del MINISTERO DEL LAVORO e dei MINISTERI competenti, come previsto dal D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, art. 3, comma 2, lettera "b") sono efficaci solo a seguito dell'approvazione e nei limiti dell'approvazione stessa. 10. È pertanto da affermare che "nell'ipotesi di mancato o ritardato pagamento dei contributi all'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI (I.N.P.G.I.), privatizzato ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, la disciplina sanzionatoria prevista dalla L. 23 dicembre 2000, art. 116, n. 388 non si applica automaticamente, poiché l'ISTITUTO, per assicurare l'equilibrio del proprio bilancio (obbligo previsto dall'art. 2 dell'indicato D.Lgs.), ha il potere di adottare autonome deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive (ed in questo quadro rientra anche la possibilità di modulare il contenuto ed il tempo iniziale di efficacia del predetto art. 116) - deliberazioni da assoggettare ad approvazione ministeriale ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, art. 3, comma 7 (L. 28 maggio 1997, n. 140, art. 4, comma 6 bis) - pur avendo l'ISTITUTO l'obbligo (in base alla predetta L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 76) di coordinare l'esercizio di questo potere con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive".

Quindi, come osservato anche in dottrina, la Cassazione non solo ha riconosciuto la legittimità del provvedimento n. 86/01 citato nella sentenza adottato dall'INPGI in materia di regime sanzionatorio ed approvato dal Ministero del lavoro nel 2002, ma ha chiarito che il concetto di coordinamento reintrodotta dall'art. 76 della L.n. 388/00 non deve intendersi come obbligo di conformazione alle disposizioni legislative dettate per l'AGO ma l'affermazione di un autonomo potere di adeguare le norme stesse alle esigenze interne di bilancio atteso che il principio di coordinamento, in quanto volto



ad assicurare una tendenziale armonizzazione con il sistema generale della previdenza, non ha vanificato il principio di autonomia sancito dall'art. 2 c.1 del d.lgs. n. 509/94 ma lo ha integrato, individuandone i limiti (Cons. Stato n. 3005/04).

Inoltre sempre la Cassazione, con la sentenza n. 20735/07 citata, ha escluso l'applicabilità all'INPGI dell'art. 116 c. 20 della L.n. 388/00, che prevede la trasferibilità diretta all'ente previdenziale competente, senza sanzioni, dei contributi versati all'ente previdenziale creditore apparente, giustificando tale assunto con la circostanza che l'INPGI non è più pubblico e con la non ricorrenza nella fattispecie dell'omissione contributiva verso l'INPGI del presupposto dell'errore scusabile di cui all'art. 1189 c.c., e tale interpretazione è coerente con un'interpretazione letterale dell'art. 116 c.20 citato che ha inteso disciplinare esclusivamente l'ipotesi in cui entrambi gli enti previdenziali siano pubblici.

Quindi CONI SERVIZI s.p.a. ha il diritto di ripetere i contributi già versati al diverso ente previdenziale INPS per la posizione dell'Ingrati ma senza che possa invocarsi l'esenzione dal pagamento delle sanzioni di cui all'art. 116 c. 20 della L.n. 388/00; né può invocarsi, attesa la carenza dell'errore scusabile e della buona fede in capo alla società debitrice, l'applicabilità della disciplina della convenzione tra INPS e INPGI per il trasferimento della contribuzione versata di cui alla circolare del 17/12/09 prodotta in atti, la quale peraltro ha confermato l'applicazione delle sanzioni civili per le aziende alle quali sia stato notificato un verbale di addebito a seguito di visita ispettiva e che abbiano poi avviato un contenzioso amministrativo e/o giudiziario.

Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso deve essere rigettato con la conferma del decreto ingiuntivo opposto, di cui deve dichiararsi l'esecutorietà ai sensi dell'art. 654 c.p.c.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14 applicabile *ratione temporis*, seguono la soccombenza e debbono essere poste a carico della società opponente mentre debbono essere compensate nei confronti di INPS attesa la posizione processuale di terzo chiamato in virtù della sola domanda subordinata proposta dalla società.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa: rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, di cui dichiara l'esecutorietà;

condanna la società opponente al pagamento delle spese di lite in favore di INPGI liquidate in complessivi euro 5000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Compensa le spese di lite tra la società opponente e l'INPS.

Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.

Roma, 26/11/14

IL GIUDICE

Luca Redavid

